



COMUNE di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

***REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO PROVVISORIO
DI IMMOBILI COMUNALI PER EMERGENZA ABITATIVA***

In vigore dal 3.11.2009

**ART. 1 – Destinazione d'uso.**

Il Comune di Villorba concede a titolo assistenziale, precario e temporaneo, n. 8 minialloggi siti in V.lo S. Pellico, 7 e 9, e n. 1 unità abitativa sita in V.lo S. Pellico n. 3, a singoli o nuclei familiari che si trovino in condizione di emergenza abitativa, di cui n. 2 mini alloggi riservati a cittadini stranieri. Gli alloggi vengono assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa.

Le assegnazioni e le eventuali variazioni o integrazioni rispetto alla consistenza di cui al primo comma sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Le assegnazioni sono effettuate nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 8 "sovraffollamento ad uso abitativo" del vigente regolamento di Polizia Urbana.

Qualora si ravvisi la necessità di offrire una soluzione abitativa immediata a chi si trovi in condizioni di particolare disagio e comprovata grave urgenza, con provvedimento di Giunta, può essere assegnato l'alloggio in deroga ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

ART. 2 – Requisiti per l'accesso.

Per l'ammissione a dette strutture sono richiesti i seguenti requisiti:

- Situazione di emergenza abitativa
- Cittadinanza italiana o cittadinanza straniera con il possesso di un regolare titolo di soggiorno in Italia;
- Attività lavorativa in Italia da almeno 12 mesi per i cittadini stranieri;
- Residenza anagrafica nel Comune di Villorba da almeno 18 mesi;
- Reddito mensile netto pari o inferiore ai seguenti limiti:

COMPONENTI	TRATTAMENTO MINIMO INPS (*)	CORRETTIVO	VALORE DI RIFERIMENTO
1	€ 458,20	2	€ 916,40
2	€ 458,20	2,5	€ 1.145,50
3	€ 458,20	3	€ 1.374,60
4	€ 458,20	3,25	€ 1.489,15
5 o superiore	€ 458,20	3,5	€ 1.603,70

(*) Il trattamento minimo INPS indicato è quello del 2009. Ogni anno la tabella sarà aggiornata con il nuovo valore.

ove, per reddito mensile si intende la media del reddito familiare netto documentato percepito nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, e il minimo vitale di riferimento è quello determinato dal vigente regolamento per la concessione di benefici economici di natura assistenziale, al netto delle spese aggiuntive.

Per reddito familiare netto si intende il reddito lordo da lavoro autonomo, dipendente o da pensioni sociali o di vecchiaia (comprensivi delle aggiunte di famiglia) detratte le trattenute fiscali e previdenziali; la pensione di invalidità e le indennità di accompagnamento o altre forme di contribuzione a favore di soggetti con autonomia ridotta sono conteggiate al 50%.

Si prescinde dal requisito del reddito per i casi in cui sia riconosciuta l'antistaticità dell'edificio comprovata da idonea relazione di professionista abilitato. In tal caso verrà concesso l'uso dell'alloggio per un periodo massimo di 3 mesi, prorogabile a giudizio dell'Amministrazione, sulla base di una motivata relazione dell'Assistente Sociale.

Per mantenere l'assegnazione, il soggetto richiedente, se in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 10/96, deve partecipare al primo bando utile di concorso di Edilizia Residenziale Pubblica, qualora non sia già iscritto nella graduatoria vigente.



La rinuncia all'assegnazione, senza motivo valido, comporta la perdita a successive assegnazioni per il periodo di un anno dalla data della stessa.

ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda in carta libera secondo lo schema allegato "A" al presente regolamento. La domanda avrà valore per un periodo di anni uno dal momento della sua presentazione, trascorso il quale verrà archiviata d'ufficio, a meno che la stessa non venga ripresentata. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti, nonché i titoli di preferenza. Per quanto possibile la documentazione richiesta è sostituita dalle dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. n. 445/2000.

ART. 4 – Validità ed aggiornamento della graduatoria.

La graduatoria verrà predisposta dal servizio sociale sulla base dei titoli di preferenza indicati al successivo articolo 5 e verrà approvata dalla Giunta Comunale. La graduatoria rimane valida fino al successivo aggiornamento che viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di nuove domande.

Per i soggetti già inseriti è necessaria la riconferma dei requisiti, mediante acquisizione della relativa documentazione, nonché di quella relativa al possesso dei titoli di preferenza se di data antecedente ai sei mesi.

Le domande incomplete o con documentazione irregolare, ma regolarizzabile, potranno essere integrate entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata contenente l'invito a provvedere. Non è regolarizzabile la mancanza dei seguenti documenti:

- 1) relazione di idoneo professionista relativa all'antistaticità dell'edificio;
- 2) certificato dell'autorità competente relativo alla situazione di antigienicità e/o sovraffollamento dell'alloggio.

Qualora i documenti di cui sopra non siano presentati contestualmente alla domanda o, in caso di assegnazione successiva, entro il termine fissato dall'Amministrazione, i punteggi di preferenza non saranno attribuibili.

ART. 5 - Titoli di preferenza.

L'emergenza abitativa è requisito indispensabile per l'inserimento in graduatoria. Tuttavia si ritiene di graduare le diverse situazioni inserendo tra i titoli di preferenza punteggi differenziati come segue:

a) grado di emergenza

- 1) sfratto esecutivo con autorizzazione all'uso della forza pubblica: 2 punti;
- 2) edificio in situazione di antistaticità comprovata da relazione di idoneo professionista: 2 punti;
- 3) edificio in situazione di antigienicità rilasciato dalla competente autorità: 1 punto;
- 4) mancanza di alloggio attuale o prossima anche derivante da scioglimento del nucleo familiare di appartenenza per conflittualità nella convivenza: 3 punti;

La mancata attribuzione di punteggio alla voce "grado di emergenza" rende di fatto il soggetto privo del primo requisito di cui all'art. 2.



- b) presenza nel nucleo familiare di invalidi civili con grado di invalidità superiore al 70%: 1 punto per ogni invalido;
- c) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: 2 punti;
- d) grave disagio sociale: fino ad un massimo di punti 3.

Il punteggio di cui alla lettera d) è proposto dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base della relazione dell'assistente sociale che valuta la gravità del disagio attribuibile a cause diverse e non specificatamente individuate dal presente regolamento.

A parità di punteggio verrà data precedenza al nucleo familiare con il reddito più basso.

ART. 6 - Durata della concessione d'uso. Proroga.

All'assegnatario verrà concesso l'alloggio previa sottoscrizione di apposito disciplinare, il cui schema è allegato al presente regolamento sotto la lettera "B". La concessione avrà durata da 6 a 12 mesi, sulla base della relazione sociale e può essere prorogata fino a 24 mesi, qualora non siano presenti in graduatoria soggetti in attesa di assegnazione. Durante detto periodo la situazione socio-familiare verrà monitorata dall'Assistente Sociale al fine:

- di stimolare il superamento dell'emergenza;
- di rilevare eventuali sostanziali cambiamenti delle risorse familiari, che potrebbero permettere l'accesso al mercato privato degli immobili.

Per i cittadini stranieri la durata della concessione è comunque subordinata alla validità del titolo di soggiorno, quando questo sia documento necessario ai fini della permanenza in Italia.

Non si procede in ogni caso al rinnovo dell'assegnazione se non sono state preventivamente sanate le eventuali situazioni di morosità.

La verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 verrà effettuata dal Servizio Sociale in coincidenza con la metà della durata della concessione.

ART. 7 - Canone di concessione.

Per l'uso dell'alloggio dovrà essere corrisposto un canone di concessione mensile, con decorrenza dalla data di consegna chiavi, pari al 10% del reddito familiare netto mensile così come definito dall'art. 2 del presente regolamento. Su proposta dell'assistente sociale potrà essere previsto l'esonero o la riduzione del canone di concessione.

Il mancato pagamento del canone di concessione per un periodo continuativo superiore a tre mesi è causa di decadenza dell'assegnazione.

Nel caso in cui vi sia occupazione da parte dell'assegnatario oltre la scadenza stabilita, il canone verrà aumentato al 20% del reddito familiare netto mensile.

Il canone mensile verrà aggiornato con cadenza semestrale.

ART. 8 - Deposito cauzionale.

E' richiesto il pagamento di una somma a titolo di cauzione pari a tre mensilità, da corrispondersi all'atto della consegna chiavi.

Eventuali deroghe saranno valutate dal Responsabile del Servizio Sociale su conforme proposta dell'Assistente Sociale.

Il deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dalla data di riconsegna delle chiavi, detratte eventuali somme a titolo di risarcimento danni, maggiorato degli interessi legali.



ART. 9 - Assegnazioni successive. Tempi del procedimento.

Ai fini delle assegnazioni successive, l'Ufficio Servizi Sociali aggiornerà la graduatoria inserendo esclusivamente le nuove domande pervenute fino alla data di riconsegna delle chiavi dell'alloggio da riassegnare, con le modalità indicate all'art. 4.

La graduatoria aggiornata dei richiedenti è approvata entro 10 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione della documentazione da parte dei richiedenti stessi.

Entro 20 giorni dalla data del provvedimento approvante la nuova graduatoria dovrà essere concluso il procedimento di assegnazione che prevede le seguenti fasi:

- comunicazione del posto utile in graduatoria e convocazione per l'accettazione dell'alloggio da parte dell'utente;
- firma del disciplinare;
- notifica del provvedimento di assegnazione;
- consegna delle chiavi.

ART. 10 - Rapporti con l'edilizia Residenziale Pubblica.

L'assegnazione di uno degli alloggi previsti dal presente regolamento non preclude in alcun modo la possibilità di accedere ad altre forme di agevolazioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

ART. 11 - Norma transitoria.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento la graduatoria di riferimento per le assegnazioni di alloggi sarà l'ultima approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

L'art. 7 del presente regolamento verrà applicato anche nei confronti degli attuali occupanti i mini alloggi a far data dal 01/01/2010.



Allegato "A"

AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI VILLORBA

**DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI
IMMOBILI COMUNALI PER EMERGENZA ABITATIVA**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a
 _____ il _____
 provincia di _____ e residente a _____
 in via _____ n. _____
 Codice Fiscale _____ tel. _____

CHIEDE

l'assegnazione di un alloggio comunale in concessione d'uso ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

1. di essere in situazione di emergenza abitativa;
2. di essere cittadino italiano/straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno in Italia;
3. di essere residente nel Comune di Villorba da almeno 18 mesi,
4. di svolgere attività lavorativa in Italia da almeno 12 mesi (per i cittadini stranieri);
5. che il nucleo familiare per il quale si intende presentare domanda è composta da n. _____ persone.

Dichiara, inoltre, per sé e per i componenti del nucleo familiare:

che il reddito mensile netto risulta essere di € _____ (per reddito mensile si intende la media del reddito familiare netto documentato, percepito nel semestre antecedente la data della domanda, come meglio descritto all'art. 2 del Regolamento) come di seguito indicato:

n. ord.	cognome e nome	codice fiscale	Relazione parentela	Reddito complessivo ultimo semestre
1				
2				
3				
4				
5				
media reddito netto mensile €				



Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:

- Sfratto esecutivo con autorizzazione all'uso della forza pubblica;
- Edificio in situazione di antistaticità comprovata da relazione di idoneo professionista;
- Edificio in situazione di antigienicità rilasciato dalla competente autorità;
- Mancanza di alloggio attuale o prossima;
- Presenza nel nucleo familiare di invalidi civili con grado di invalidità sup. al 70%;
- Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli minori a carico;

Fornisce, in esecuzione dell'art. 13 e 20 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili, il proprio consenso al trattamento degli stessi, che saranno utilizzati dal Comune di Villorba per l'esecuzione degli atti istruttori inerenti il procedimento di cui trattasi. (1)

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda gli venga inviata al seguente indirizzo:

nome e cognome _____

via _____

cap _____ città _____

tel. _____

Allega alla presente domanda:

- 1. fotocopia dei redditi del nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione;
- 2. copia del permesso o della carta di soggiorno;
- 3. dichiarazione del datore di lavoro relativa alla decorrenza del rapporto di lavoro;
- 4. copia della relazione di antistaticità della propria abitazione;
- 5. copia intimazione al rilascio convalidata con fissazione della data per il rilascio esecutivo;
- 6. certificato di antigienicità;
- 7. contratto di locazione scaduto o in scadenza;
- 8. _____

(la mancanza degli allegati di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 determinerà la perdita dei punteggi dei titoli di preferenza).

Data

*Firma **

* La firma non deve essere autenticata nel caso in cui venga apposta innanzi al Responsabile del Procedimento. Se la dichiarazione viene inviata a mezzo posta allegare al modello una fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.

(1) Ai sensi dell'art. 13, I° comma, del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dal beneficio. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d'ufficio, da parte del Comune di Villorba, Settore Sesto – Servizi Sociali e Scolastici, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l'assegnazione del beneficio e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L'art. 7 del medesimo D. Lgs riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.



DISCIPLINARE

Allegato alla determinazione n. _____ del _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a in _____
il _____ residente a Villorba C.F. _____
assegnatario sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____,
dell'alloggio sito in V.lo S. Pellico n. _____ di proprietà del Comune di Villorba,
destinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____,
esecutiva, ad immobile per emergenza abitativa.

ACCETTA

l'assegnazione dell'alloggio sopra individuato e si impegna a rispettare le seguenti condizioni e modalità sull'uso dello stesso:

ARTICOLO 1 USO DELL'ALLOGGIO

I locali sono assegnati ad uso esclusivo di abitazione dell'assegnatario e dei familiari conviventi di seguito elencati:

1. _____
2. _____
3. _____

ARTICOLO 2 OCCUPAZIONE DELL'ALLOGGIO E DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna chiavi.

L'assegnazione è da considerarsi a tempo determinato per un periodo di _____ mesi dalla data del verbale di consegna, fatta salva eventuale proroga per un periodo che, comunque, sommato a quello precedente non superi i 24 mesi e qualora non siano presenti in graduatoria soggetti in attesa di assegnazione. L'assegnazione può essere di durata inferiore nel caso in cui si verificano le ipotesi di decadenza di cui al successivo articolo 5.

L'assegnatario può rinunciare all'alloggio dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale con almeno n. 7 giorni di preavviso.

In coincidenza con la metà della durata dell'assegnazione il Servizio Sociale del Comune procederà con la verifica del perdurare delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione.



ARTICOLO 3

DISCIPLINA DEI SUBENTRI, AMPLIAMENTI E DIVIETO DI OSPITALITA' TEMPORANEA

Il diritto di uso dell'alloggio non è estensibile a favore di soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare, al di fuori degli accrescimenti naturali che dovranno essere comunicati tempestivamente ai Servizi Sociali.

Non è ammessa ospitalità temporanea di terze persone.

ARTICOLO 4

ANNULLAMENTO DELL' ASSEGNAZIONE

Qualora l'assegnatario abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione o sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false, sarà disposto l'annullamento dell'assegnazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste per legge.

In presenza delle condizioni di cui sopra, accertate prima della consegna dell'alloggio o dopo, il Sindaco pronuncerà con propria ordinanza l'annullamento dell'assegnazione dando un termine non inferiore ai 10 giorni per il rilascio dell'alloggio.

ARTICOLO 5

DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco nel caso in cui l'assegnatario:

- 1) non occupi stabilmente l'alloggio entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dell'alloggio;
- 2) non rispetti il divieto di ospitalità temporanea di cui all'art. 3;
- 3) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
- 4) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- 5) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- 6) non abbia rinnovato il permesso di soggiorno se trattasi di cittadino straniero;
- 7) abbia perduto i requisiti per l'assegnazione previsti dal "Regolamento per l'accesso e per l'utilizzo provvisorio dei mini alloggi comunali";
- 8) non abbia provveduto al pagamento del canone di uso per un periodo continuativo superiore a tre mesi.

La morosità può essere, tuttavia, sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di 30 giorni dalla messa in mora. Qualora la morosità sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario e ne sia derivata impossibilità o grave difficoltà, anche con riferimento ai familiari conviventi di effettuare il regolare pagamento del canone, potranno essere concesse proroghe, su indicazione dell'Assistente Sociale.

La decadenza comporta il rilascio immediato dell'alloggio, che dovrà essere libero da persone e cose e nelle condizioni di manutenzione in cui è stato consegnato. Il Sindaco potrà tuttavia, concedere un termine non eccedente i 60 giorni per il rilascio dell'immobile stesso.

Nel caso in cui entro il termine perentorio assegnato, l'immobile non venisse rilasciato dall'occupante, si procederà all'esecuzione coattiva del rilascio ponendo le spese a carico dell'occupante stesso ed incamerando il deposito cauzionale.



ARTICOLO 6 CANONE D'USO, MODALITA' DI PAGAMENTO

Per la concessione dell'alloggio l'assegnatario corrisponderà un canone mensile di € _____ pari al 10% del reddito familiare netto, così come definito dall'art. 2 del regolamento per l'accesso e l'utilizzo provvisorio degli immobili comunali.

(eventuale)

Per la concessione dell'alloggio, vista la relazione dell'Assistente Sociale, non è previsto il versamento del canone mensile, fatta salva la possibilità di richiederlo successivamente ed in seguito ad eventuale modifica delle condizioni reddituali dell'assegnatario. Non è previsto altresì il versamento del deposito cauzionale.

E' previsto altresì il versamento del deposito cauzionale di € _____ pari a tre mensilità del canone accessorio da corrispondere all'atto della consegna chiavi.

Il canone dovuto dall'assegnatario dovrà essere corrisposto mensilmente entro i primi 15 giorni del mese di scadenza con versamento alla tesoreria comunale.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario è tenuto a:

- a) occupare stabilmente l'alloggio; qualora l'alloggio dovesse rimanere disabitato per un periodo di tempo superiore a 15 (quindici) giorni, l'assegnatario è obbligato a richiedere preventiva autorizzazione ad assentarsi all'Amministrazione Comunale, precisandone il motivo. L'assenza non potrà essere superiore a 30 giorni salvi i casi di ricovero ospedaliero o in altra struttura di tipo sanitario o socio-sanitario;
- b) mantenere in buon ordine l'alloggio e gli spazi di uso comune, senza arrecare danno alcuno;
- c) osservare le norme di buon vicinato;
- d) utilizzare l'immobile assegnato esclusivamente per abitazione;
- e) non arrecare disturbo che possa compromettere la normale civile convivenza;
- f) comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni che avvenissero nello stato di famiglia;
- g) salvo il normale uso domestico, tenere chiusi i rubinetti dell'acqua potabile e del gas; i danni di qualsiasi specie che derivassero da un uso difforme sono a carico dell'assegnatario, rimanendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- h) sostituire a propria cura e spese i vetri rotti dell'alloggio;
- i) provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria posti a loro carico dal presente disciplinare agli artt. 7 e 11;
- j) consegnare al Servizio Sociale tutti i documenti necessari per le verifiche del mantenimento del possesso dei requisiti e titoli di preferenza, nonché la situazione reddituale;
- k) provvedere alle manutenzioni periodiche dell'impianto termico previste dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. 412/1993.

L'Amministrazione Comunale provvederà a fornire in sede di consegna chiavi dell'alloggio i libretti relativi all'impianto. Nel caso in cui alla scadenza del termine previsto dalla legge per la manutenzione dell'impianto l'alloggio non fosse occupato, alle operazioni di manutenzione provvederà l'Amministrazione comunale a proprie spese.

E' fatto divieto di eseguire qualunque lavoro di miglioria o innovazione o modifica sia dell'alloggio che delle parti comuni del fabbricato che dell'area esterna; in nessun caso



l'assegnatario avrà diritto di pretendere alcunché dall'Amministrazione comunale a titolo di rimborso.

Ove in assenza anche temporanea dell'assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite senza compromettere la situazione dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il comune è autorizzato ad aprire l'alloggio e a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall'assegnatario qualora le opere siano comprese tra quelle poste a suo carico.

L'assegnatario è tenuto al risarcimento di qualunque danno arrecato da cose e persone, sia all'alloggio che alle parti comuni, per causa a lui imputabile.

ARTICOLO 8

DIVIETI POSTI ALL'ASSEGNATARIO NELL'UTILIZZO DEI MINI ALLOGGI

E' vietato agli assegnatari di:

- a) scuotere e/o battere, ovvero esporre dalle finestre e sui ripiani delle scale tappeti, lenzuola ed oggetti di vestiario;
- b) depositare nei luoghi di passaggio biciclette, materiali ingombranti, anche per breve periodo;
- c) gettare nei sanitari materie che possano ingombrare le tubazioni di scarico;
- d) tenere depositi di materie nocive all'igiene ovvero infiammabili, esplosive o comunque pericolose all'interno od in prossimità delle case;
- e) recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- f) depositare sulle finestre e negli appositi spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi. I vasi per i fiori e piante dovranno essere opportunamente assicurati onde evitare eventuali cadute;
- g) infiggere sia all'esterno che all'interno dei locali paletti, ferri e simili;
- h) tenere nell'alloggio animali;
- i) percorrere i cortili con qualsiasi tipo di veicolo e parcheggiare al di fuori degli spazi a ciò destinati;
- j) servirsi dei muri e dei luoghi di uso comune come posto di pubblicità, esponendo cartelli o manifesti;
- k) deturpare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati;
- l) effettuare adattamenti e modifiche alle parti di uso comune anche se con lo scopo di migliorarle;
- m) immettere tubi di stufe per il riscaldamento di qualsiasi tipo nei tiraggi degli esalatori di cucina;
- n) installare nell'alloggio apparecchi a gas illuminante o a combustibile gassificato, quali stufe, scaldacqua e simili.

ARTICOLO 9

UTILIZZO DEGLI SPAZI VERDI DI USO COMUNE

Gli spazi verdi di pertinenza dell'immobile sono di uso comune.

La manutenzione del verde spetterà all'Amministrazione Comunale che provvederà allo sfalcio dell'erba e a tutte le operazioni di manutenzione.

ARTICOLO 10

MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE D'USO

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro i primi 15 giorni del mese di scadenza del canone l'assegnatario è tenuto al pagamento degli interessi di mora in misura pari al tasso legale.



I pagamenti del canone saranno sempre ricevuti dal Comune senza alcun pregiudizio delle azioni legali eventualmente in corso nei confronti dell'assegnatario.

ARTICOLO 11 CONSEGNA DEI LOCALI E RESPONSABILITA' DEGLI ASSEGNATARI

Il Comune resta esonerato per ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivare alle persone, alle cose, all'alloggio e allo stabile, da fatti, omissioni o colpe di altri assegnatari e di terzi in genere.

L'assegnatario risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa e dei suoi familiari conviventi sia all'alloggio sia allo stabile che alle sue pertinenze.

I miglioramenti e le addizioni eseguite nei locali dell'assegnatario, anche se autorizzati, resteranno alla scadenza dell'assegnazione di proprietà del Comune senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso.

Sono a carico dell'assegnatario le spese di attivazione e disattivazione delle utenze domestiche, di tinteggiatura, quelle relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico e tutte le spese necessarie al ripristino dello stato di buona manutenzione. La tinteggiatura del locale deve essere effettuata prima della riconsegna dell'alloggio.

All'atto di consegna dell'alloggio verrà redatto apposito verbale dal quale risulterà che i locali sono stati consegnati nelle dovute condizioni.

La riconsegna del locale dovrà risultare da apposito verbale compilato in contraddittorio.

Nel caso di volontaria assenza dell'assegnatario, il verbale sarà redatto a cura di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

La restituzione dell'alloggio libero da persone e cose, deve aver luogo alla scadenza risultante dall'ordinanza del Sindaco, mediante consegna nelle mani dell'incaricato dall'Amministrazione autorizzato a riceverlo.

Nel caso in cui l'alloggio non venisse restituito tinteggiato o l'occupante non avesse provveduto alla manutenzione dell'impianto termico, il Comune provvederà ponendo le spese a carico dell'assegnatario.

ARTICOLO 12 INOSSERVANZA DELLE NORME DI UTILIZZO DEI MINI ALLOGGI

La replicata inosservanza delle disposizioni agli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente disciplinare potrà dare luogo da parte dell'Amministrazione alla revoca dell'assegnazione e all'eventuale risarcimento dei danni.

Letto, confermato, sottoscritto.

Villorba,

L'ASSEGNATARIO
